



MUNICIPIO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10961

concernente alcune modifiche dello Statuto della Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana

Lugano, 29 luglio 2021

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

la Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana ha sottoposto in data 7 luglio 2021 al Municipio alcune modifiche del proprio Statuto, approvate dal Consiglio di Fondazione durante la propria riunione del 9 marzo 2020. Il Municipio ne ha preso atto nella propria seduta dell'8 luglio successivo.

A norma dell'art. 13 dello Statuto, le modifiche allo Statuto soggiacciono all'approvazione da parte della maggioranza (2/3) dei membri del Consiglio di Fondazione, previo consenso dell'autorità di vigilanza e sentito il Municipio di Lugano. Successivamente, le modifiche devono essere ratificate dal Consiglio Comunale di Lugano.

Viene quindi chiesta la ratifica da parte del legislativo comunale. Il Municipio, da parte sua, ha approvato la modifica con risoluzione municipale dell'8 luglio 2021.

Modifica dell'art. 1 cpv. 2

Art. 1 cpv. 2	Art. 1 cpv. 2 con modifiche
<i>Per "Facoltà di Lugano" s'intende:</i> - la facoltà di Scienze economiche - la facoltà di Scienze della comunicazione - la facoltà di Scienze informatiche.	<i>Per "Facoltà di Lugano" s'intende:</i> - la facoltà di Scienze economiche - la facoltà di Comunicazione, cultura e società - la facoltà di Scienze informatiche - la facoltà di Scienze biomediche.

Questa modifica è necessaria in quanto il Gran Consiglio ticinese – nella sua seduta del 9 dicembre 2019 – ha approvato la modifica della Legge sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995 che determina un cambiamento nel nome della facoltà in "Facoltà di comunicazione, cultura e società", in precedenza nominata "Facoltà di Scienze della comunicazione".

In merito alla facoltà di Scienze biomediche, con l'avvio del Master in Medicina in autunno 2020, ospitato nel Campus est di cui la Fondazione è comproprietaria, il Consiglio di Fondazione ha deciso di estendere l'attività della Fondazione anche alla Facoltà di Scienze biomediche.

Modifica dell'art. 7

Art. 7	Art. 7 con modifiche
<p><i>1 Il Consiglio di Fondazione, riguardo alle Facoltà menzionate all'articolo 1 del presente statuto:</i></p> <p><i>a) dà preavviso agli organi competenti sugli indirizzi accademici, l'orientamento e la pianificazione strategici e la scelta dei professori stabili;</i></p> <p><i>b) promuove attività innovative nei seguenti campi: ricerca, servizi, transfert tecnologico, formazione continua, strutture start-up, diritto allo studio;</i></p> <p><i>c) ricerca fondi, donazioni ed eventuali prestiti destinati al conseguimento dello scopo.</i></p>	<p><i>1 Il Consiglio di Fondazione, riguardo alle Facoltà menzionate all'articolo 1 del presente statuto, offre la propria collaborazione all'USI per progetti e iniziative atte a rafforzare l'offerta dell'USI e la sua interazione con il territorio, in particolare per</i></p> <p><i>a) promuovere attività che favoriscano l'accesso di studenti all'USI;</i></p> <p><i>b) promuovere progetti che rafforzino le infrastrutture dell'USI;</i></p> <p><i>c) promuovere iniziative che favoriscano l'interazione dell'USI con enti ed aziende attive nel territorio;</i></p> <p><i>d) promuovere l'acquisizione di fondi e donazioni ed attivare eventuali prestiti;</i></p> <p><i>e) designare i propri rappresentanti negli organismi dell'USI.</i></p>

Questo articolo definisce la collaborazione tra l'USI e la Fondazione; il Consiglio di Fondazione ha voluto adeguare i contenuti delle proprie competenze in base alle mutate circostanze.

Si sottolinea che le proposte di modifica non rivestono, per il nostro Comune, un'importanza determinante.

P.Q.M.

visti gli art. 42 cpv. 2 in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. r LOC, l'art. 9 cpv. 1 lett. r del Regolamento comunale, l'art. 13 cpv. 2 dello Statuto della Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana nonché ogni altro disposto in concreto applicabile, si invita codesto onorando Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. È ratificata la modifica dell'art. 1 cpv. 2 e dell'art. 7 cpv. 1 dello Statuto della Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana, come da tabella annessa quale Allegato B.
2. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario:

Avv. M. Borzatta  R. Bregy



Ris. mun. 29/07/2021

Allegati:

- A: Statuto della Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana
- B: Tabella comparativa con modifiche dello Statuto

Allegato A

Statuto della Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana

*(modificato il 24 novembre 2006, approvato dal Municipio
e ratificato dal Consiglio comunale di Lugano il 25 settembre 2007)*

Art. 1 Denominazione

¹ Sotto la denominazione "Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana" viene costituita una fondazione in conformità degli art. 80 e segg. CCS.

² Per "Facoltà di Lugano" s'intende:
- la facoltà di Scienze economiche
- la facoltà di Scienze della comunicazione
- la facoltà di Scienze informatiche.

³ Il Consiglio di Fondazione può, sentito il parere del Consiglio dell'USI, estendere l'attività ad altre Facoltà dell'USI.

Art. 2 Sede

La Fondazione ha sede a Lugano.

Art. 3 Scopo

¹ La Fondazione ha i seguenti scopi
- promuovere lo sviluppo delle Facoltà di Lugano dell'USI;
- favorire l'interazione delle Facoltà di Lugano dell'USI con il contesto regionale;
- gestire beni e attività strumentali alla formazione e alla ricerca presso le Facoltà di Lugano dell'USI.

² La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 4 Patrimonio

¹ Il patrimonio della Fondazione è costituito dal conferimento iniziale della Città di Lugano di Fr. 9'000'000.—per la realizzazione e sviluppo delle Facoltà di Lugano, oltre che da quello del Cantone.

² Il patrimonio può essere incrementato con versamenti di enti, persone fisiche o giuridiche svizzere o estere, effettuati nello spirito e secondo lo scopo della Fondazione.

³ Il patrimonio della fondazione può essere utilizzato per il conseguimento dello scopo statutario.

Art. 5 Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Fondazione
- il Comitato Esecutivo
- l'Ufficio di revisione

Art. 6 Consiglio di Fondazione

¹ Il Consiglio di Fondazione è l'organo supremo della Fondazione. Esso è composto di nove membri designati dal Municipio di Lugano, di cui almeno un membro dell'Esecutivo cittadino.

² Per una parte delle designazioni il Municipio si rimette alle proposte di altri enti, segnatamente il Consiglio di Stato, l'Università della Svizzera italiana, l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.

³ Per le restanti designazioni, il Municipio ricercherà pluralità ed equilibrio tra i diversi settori di provenienza dei consiglieri, al fine unico di veder favorito il conseguimento degli scopi della Fondazione.

⁴ I membri del Consiglio di Fondazione vengono nominati per un periodo di 4 anni e possono essere riconfermati per un secondo mandato quadriennale. Eventuali deroghe competono al Municipio.

⁵ Il Consiglio di Fondazione amministra la Fondazione. Esso si costituisce da sé e provvede al riparto delle cariche (interne) designando un Presidente, un Vicepresidente e nominando un Segretario. Decide circa la rappresentanza della Fondazione e le modalità delle firme.

Art. 7 Competenze del Consiglio di Fondazione

¹ Il Consiglio di Fondazione, riguardo alle Facoltà menzionate all'articolo 1 del presente statuto:

- a) dà preavviso agli organi competenti sugli indirizzi accademici, l'orientamento e

- la pianificazione strategici e la scelta dei professori stabili;
- b) promuove attività innovative nei seguenti campi: ricerca, servizi, transfert tecnologico, formazione continua, strutture start-up, diritto allo studio;
- c) ricerca fondi, donazioni ed eventuali prestiti destinati al conseguimento dello scopo.

² Il Consiglio di Fondazione svolge inoltre le seguenti competenze di carattere gestionale:

- d) amministra il patrimonio finanziario e immobiliare della Fondazione;
- e) decide l'acquisto, la vendita e la locazione di beni mobili e immobili;
- f) allestisce i preventivi, i consuntivi e i rapporti annuali della Fondazione;
- g) designa l'Ufficio di revisione;
- h) disciplina l'uso dei beni propri;
- i) rappresenta la Fondazione verso terzi;
- j) emana i regolamenti necessari al funzionamento della Fondazione;
- k) assume compiti affidati dall'USI alla Fondazione;
- l) designa i propri rappresentanti negli organismi dell'USI;
- m) rassegna annualmente un rapporto d'attività.

**Art. 8
Comitato Esecutivo**

¹ Il Comitato Esecutivo è composto da tre membri e precisamente:

- dal Presidente del Consiglio di Fondazione;
- da due membri designati dal Consiglio di Fondazione.

² Il Comitato Esecutivo rimane in carica quattro anni, contestualmente al Consiglio di Fondazione. I suoi membri possono essere riconfermati.

³ Il Consiglio di Fondazione può revocare la nomina dei membri del Comitato Esecutivo, con decisione presa a maggioranza assoluta dei propri membri.

**Art. 9
Competenze del
Comitato esecutivo**

Al Comitato Esecutivo spetta l'amministrazione degli affari correnti della Fondazione conformemente ai regolamenti.

**Art. 10
Segreteria**

¹ La gestione amministrativa viene assunta dal segretario.

² Il Consiglio di fondazione nomina il segretario, non necessariamente fra i suoi membri.

³ Per l'espletamento della gestione amministrativa il Consiglio di Fondazione può conferire mandati di prestazione a terzi.

**Art. 11
Ufficio di revisione**

¹ Il Consiglio di Fondazione istituisce un Ufficio di revisione esterno, che controlla annualmente i conti facendone rapporto all'autorità di nomina, oltre che al Municipio di Lugano.

² L'Ufficio di revisione resta in carica un anno e può essere riconfermato.

³ L'Ufficio di revisione può essere costituito da persone fisiche o da persone giuridiche a ciò qualificate.

**Art. 12
Chiusura dei conti**

I conti vengono chiusi ogni anno al 31 dicembre.

**Art. 13
Modifiche dello
statuto**

¹ Il presente statuto può essere modificato solo con il consenso della maggioranza di 2/3 dei membri del Consiglio di Fondazione, previo consenso dell'autorità di vigilanza, sentito il Municipio di Lugano.

² Le modifiche devono essere ratificate dal Consiglio Comunale di Lugano.

**Art. 14
Scioglimento della
Fondazione**

¹ La Fondazione deve essere sciolta se lo scopo di cui all'art. 3 non può essere conseguito.

² Lo scioglimento è proposto all'autorità di vigilanza con decisione a maggioranza di 2/3 dei membri del Consiglio di Fondazione, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

**Art. 15
Entrata in vigore**

Il presente statuto è sottoposto all'approvazione dell'autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni ed entra in vigore non appena ottenuto la medesima.

Allegato B

Proposte di modifica dello Statuto della Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana

Art. 1 cpv. 2

Testo originario	Modifiche da ratificare
Per "Facoltà di Lugano" s'intende: - la facoltà di Scienze economiche - la facoltà di Scienze della comunicazione - la facoltà di Scienze informatiche.	Per "Facoltà di Lugano" s'intende: - la facoltà di Scienze economiche - la facoltà di Comunicazione, cultura e società - la facoltà di Scienze informatiche - la facoltà di Scienze biomediche.

Art. 7 cpv. 1

Testo originario	Modifiche da ratificare
¹ Il Consiglio di Fondazione, riguardo alle Facoltà menzionate all'articolo 1 del presente statuto: a) dà preavviso agli organi competenti sugli indirizzi accademici, l'orientamento e la pianificazione strategici e la scelta dei professori stabili; b) promuove attività innovative nei seguenti campi: ricerca, servizi, transfert tecnologico, formazione continua, strutture start-up, diritto allo studio; c) ricerca fondi, donazioni ed eventuali prestiti destinati al conseguimento dello scopo.	¹ Il Consiglio di Fondazione, riguardo alle Facoltà menzionate all'articolo 1 del presente statuto, offre la propria collaborazione all'USI per progetti e iniziative atte a rafforzare l'offerta dell'USI e la sua interazione con il territorio, in particolare per a) promuovere attività che favoriscano l'accesso di studenti all'USI; b) promuovere progetti che rafforzino le infrastrutture dell'USI; c) promuovere iniziative che favoriscano l'interazione dell'USI con enti ed aziende attive nel territorio; d) promuovere l'acquisizione di fondi e donazioni ed attivare eventuali prestiti; e) designare i propri rappresentanti negli organismi dell'USI.